

Procedura Whistleblowing

In ottemperanza alla Legge n. 190 del 06/11/2012, alla Legge n. 179 del 30/11/2017, all'art. n. 54 bis del D.lgs. 165/2001, alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e al recente D.lgs. n. 24 del 10/3/2023, si dispone la seguente procedura:

1. Premessa e normativa di riferimento

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/01, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, detta *whistleblowing*.

La Legge n. 179 del 30/11/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha modificato l'articolo 54bis del D.lgs. n.165 del 30/11/2001 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Con Determinazione n. 6 del 28/4/2015, ANAC ha definito la procedura del whistleblowing al fine di fornire al whistleblower indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli vengono offerte dalla normativa nazionale, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. La norma sopra citata garantisce la tutela del segnalante ed in particolare:

- garantisce l’anonimato;
- sottrae la segnalazione dal diritto di accesso;
- vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del segnalante.

Conseguentemente alla riforma dell’art. 54 bis avvenuta con la Legge 179/2017, con Delibera n. 469 del 9/6/2021 ANAC ha approvato nuove linee guida in argomento.

Oltre a ribadire le tutele riservate al segnalante ed a assegnare al RPCT un ruolo chiave nella gestione delle segnalazioni pervenute, viene predisposta una procedura operativa per la raccolta e la gestione delle segnalazioni. Le Amministrazioni sono tenute a disciplinare le procedure, preferibilmente informatizzate, per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

La Società della Salute Fiorentina Sud Est ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista che permette di ricevere le segnalazioni di illeciti e gestirle in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC n. 469/2021.

2. Ambito soggettivo

I soggetti che, ai sensi dell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 179/2017, possono inviare segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e beneficiare così della tutela

prevista dalla norma sono:

- i dipendenti della Società della Salute Fiorentina Sud Est, sia a tempo determinato che indeterminato, con qualsiasi profilo e qualifica professionale;
- i dipendenti degli Enti Soci in posizione di assegnazione funzionale alla Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- il personale interinale ed i tirocinanti;
- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società della Salute Fiorentina Sud Est, nel caso di segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardanti la Società della Salute Fiorentina Sud Est.

3. Ambito oggettivo

Oggetto della segnalazione è rappresentato dalle “condotte illecite” di cui i soggetti come sopra meglio identificati siano venuti a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” (inteso come fatti appresi in quanto relativi all’ufficio di appartenenza, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale).

Le condotte illecite possono comprendere:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (anche nella forma del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità);
- gli illeciti civili o amministrativi;
- i comportamenti impropri da parte del dipendente pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

La segnalazione deve essere finalizzata alla “*salvaguardia dell’interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione*”, per impedire che l’istituto del *whistleblowing* possa essere utilizzato nell’interesse esclusivo e personale del segnalante.

4. Contenuto della segnalazione

È prevista la possibilità per il segnalante di non fornire i propri dati identificativi. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 469/2021 (Parte Prima, par. 2.4), le tutele previste dall’art. 54bis del D.lgs. n. 165/2001 (fra cui la tutela della riservatezza del segnalante) operano solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alle categorie sopra indicate. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico se adeguatamente circostanziate e saranno trattate con le modalità “ordinarie” di gestione di segnalazioni ed esposti.

Quando il segnalante indica la propria identità, la sua riservatezza è tutelata durante tutto il procedimento: l’unico soggetto autorizzato a conoscere la sua identità è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il segnalante dovrà fornire una descrizione circostanziata dei fatti, tramite l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute verifiche a riscontro della sua fondatezza.

Devono risultare chiare:

- la circostanza di tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto;
- l'indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono, inoltre, essere allegati documenti in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione nonché indicati i soggetti capaci di contribuire a confermare quanto segnalato.

5. Modalità e gestione della segnalazione

La segnalazione potrà essere effettuata:

- In prima istanza, al RPCT della Società della Salute Fiorentina Sud Est, individuato nel Direttore Dr. Simone Naldoni;
- a ANAC.

Il segnalante potrà accedere alla piattaforma informatica direttamente dal link “*Whistleblowing*” pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Sud Est “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”.

Le modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenze (RPCT) e da lui gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente sia dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RCPT) è il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni all'interno dell'Ente ed è soggetto legittimato a trattare i dati del segnalante ed a conoscerne l'identità.

La gestione delle segnalazioni avviene in due fasi:

1. entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione, il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione. L'RPCT può chiedere al segnalante di circostanziare e/o integrare la segnalazione;
2. in caso di esito positivo della fase di valutazione di ammissibilità, entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT inizia l'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate, che dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.

Laddove l'istruttoria risulti particolarmente complessa, il RPCT può motivatamente prorogare di altri 60 giorni il termine per la sua conclusione.

Durante l'istruttoria, l'RPCT esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica, avendo sempre cura di garantire la riservatezza dell'identità del *whistleblower*. La richiesta di integrazione dell'istruttoria sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

A seguito dell'attività svolta, qualora l'RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Nel caso la segnalazione risulti fondata in relazione ai profili di illiceità, l'RPCT individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione:

- dirigente del Settore cui è ascrivibile il fatto;
- Autorità Giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- ANAC.

6. Tutela della riservatezza

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di acquisizione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, considerata la delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, la vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché lo specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa di settore.

L'RPCT è unico soggetto abilitato all'accesso alla piattaforma WhistleblowingPA con credenziali di autenticazione ad uso esclusivo.

Le notifiche della presenza di una nuova segnalazione o dell'aggiornamento di una segnalazione esistente vengono inviate ad una casella mail funzionale, visibile al RPCT.

Il solo autorizzato a conoscere l'identità del *whistleblower* è l'RPCT che si potrà avvalere, nello svolgimento dell'istruttoria, di dipendenti nominati con apposito Decreto dello stesso RPCT, adeguatamente istruiti a norma dell'art. 29 del GDPR.

L'RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art 1 comma 14 Legge n. 190/2012, garantendo sempre la riservatezza dell'identità del segnalante.

La procedura qui esplicitata potrà essere sottoposta a revisione periodica.

In caso di passaggio di incarico da un RPCT ad un altro verrà garantita la modifica delle credenziali di accesso al sistema.